



# FIGC

Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma Centralino: +39 06/84911  
www.figc.it

## COMUNICATO STAMPA



Roma, 22 aprile 2014

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85, lett. B), paragrafo VI), delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- Il Sig. **RANIERI Giuseppe**, legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Reggina Calcio S.p.A.;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 8, comma 1, del C.G.S.:

- Il Sig. **RANIERI Giuseppe**, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio S.p.A.;
- Il Sig. **GIORDANO Sergio**, Presidente del collegio sindacale della Società Reggina Calcio S.p.A.;

per aver prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 17 febbraio 2014 la dichiarazione attestante circostanze e dati contabili non veridici;

per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.:

- la Società **REGGINA CALCIO S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore e al Presidente del Collegio Sindacale.

\*\*\*





# FIGC

Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma Centralino: +39 06/84911  
www.figc.it

## COMUNICATO STAMPA



Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85, lett. B), paragrafo VII), delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- Il Sig. **RANIERI Giuseppe**, legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Reggina Calcio S.p.A.;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **REGGINA CALCIO S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

